

**INGV**  
terremoti  
vulcani  
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia  
AOO INGV**

**Protocollo Generale - U**  
N. 0006440  
del 17/05/2017



Direzione centrale  
Affari amministrativi  
e del Personale


Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura  
Ai Direttori di Sezione  
Al Responsabile dell'Ufficio di coordinamento  
delle attività a supporto della Ricerca  
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 362/2017 del 28/04/2017 – Allegato H al Verbale n. 04/2017 concernente: Accordo di collaborazione scientifica tra l'Istituto di Acustica e Sensoristica (IDASC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

IL DIRETTORE  
Tullio PEPE



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 362/2017

Allegato H al Verbale n. 04/2017

Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica tra l'Istituto di Acustica e Sensoristica (IDASC) del Consiglio Nazionale Delle Ricerche, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).


## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA "...approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- **VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione scientifica tra l'Istituto di Acustica e Sensoristica (IDASC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- su proposta del Presidente,

## DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo di collaborazione scientifica tra l'Istituto di Acustica e Sensoristica (IDASC) del Consiglio Nazionale Delle Ricerche,

ST epl



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.


Roma, 28/04/2017

La segretaria verbalizzante  
(Sig.ra Silvana TUCCI)

*Silvana Tucci*

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

*CD*



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR**, tramite l'Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino", in prosieguo denominato **IDASC**, con sede presso l'Area della Ricerca GNR "Roma - Tor Vergata", via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, Codice Fiscale 80054330586 e P. IVA 02118311006, rappresentato per il presente Atto dal suo Direttore f.f., Maurizio Poscolieri, autorizzato alla stipula del presente atto dal Provv.to Presidenziale n. 110/2012

E

l'**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia** (di seguito denominato **INGV**) con sede legale in Via di Vigna Murata 605, 00143 ROMA (Partita IVA e Codice Fiscale 06838821004) rappresentato dal Prof. Carlo DOGLIONI, nella persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica e agli effetti presso la sede dell'INGV.


E

l'**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN**, in prosieguo denominato **INFN**, tramite la Direzione XXX con sede in Piazza dei Caprettari 70 - 00186 Roma, Codice Fiscale XXXX e P. IVA XXXX, rappresentata per il presente Atto dal suo XXXX, dr/ing. XXXX.

Congiuntamente e disgiuntamente l>IDASC, INGV e INFN possono essere indicate anche come "le Parti" o "la Parte".

**PREMESSO CHE:**

l'INGV:




# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- È stato istituito con il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 definendone all'art. 2 comma 1, 2 e 3 le attività;
- è il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico;
- è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b) *...svolge attività finalizzate allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre;*
- così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c) *.....partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;*
- intende applicare le migliori tecnologie oggi disponibili al fine di realizzare nuovi sistemi di misura per lo studio dei Precursori sismici e vulcanici;

L'INFN:

- ha come missione lo sviluppo di XXXX e sensori XXXX;
- ha tra le sue finalità l'ampliamento delle sue ricerche

ST  
OH



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

- intende applicare le migliori tecnologie oggi disponibili al fine di realizzare nuovi sistemi di misura per lo studio dei Precursori sismici e vulcanici;

- che intende avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche più avanzate; collaborando con altre strutture di ricerca sia pubblici che privati;

## l'IDASC:

- ha esperienza nel campo dell'Acustica sia nelle bande degli ultrasuoni, sia nella regione degli infrasuoni;

- ha esperienza nello sviluppo di strumentazione innovativa;

- intende applicare le migliori tecnologie oggi disponibili al fine di realizzare nuovi sistemi di misura per lo studio dei Precursori sismici e vulcanici;

- ha esperienza nel portare avanti ricerche anche in collaborazione con Enti Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali;

- ha esperienza nella formazione di personale sia tecnico che scientifico da inserire nei progetti di ricerca; ha esperienza nella docenza di discipline climatologiche e strumentali;

- ha esperienza nella formazione di personale anche per la gestione di strumentazione complessa;


## TUTTO CIÒ PREMESSO

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 – PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ST  
92



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

## ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo, denominato XXXX (XXXX Project), ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni, ha lo scopo di sviluppare le attività industriali, facilitando la sinergia tra INGV, INFN e l'IDASC per implementare lo studio di Precursori sismici attraverso metodologie di nuova concezione ed incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie, nano e microelettroniche, software innovativo, ecc. Si vuole stimolare anche la formazione di giovani ricercatori e tecnici nell'ambito delle tematiche trattate nel presente Accordo. Le azioni specifiche da intraprendere saranno opportunamente descritte circostanziatamente e concordate tra le Parti mediante accordi separati, chiamati Atti Aggiuntivi, che nell'ambito del presente Accordo regolamenteranno le modalità di esecuzione, i costi e le relative ripartizioni, nonché i finanziamenti necessari alla loro realizzazione.

## ART. 3 – PARTECIPANTI ALL'ACCORDO


Le Parti concordano che per la realizzazione delle azioni previste dal presente Accordo si potranno avvalere di terze parti per azioni specifiche e fornitura di servizi. Le spese di tali azioni e servizi saranno regolamentate negli Atti Aggiuntivi relativi.

## ART. 4 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO

Il presente Accordo prevede un Responsabile ed un Consiglio Tecnico-Scientifico.

Il Responsabile guida le attività relative all'Accordo, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico.

ST  
epi



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Il Consiglio Tecnico-Scientifico affianca il Responsabile nella gestione delle attività dell'Accordo e formula pareri.

Le Parti nominano Responsabile dell'Accordo il dr. XXXX dell'INGV.

Le Parti concordano altresì che il Consiglio Tecnico-Scientifico sia composto dal 3 membri:

il dr. Antonio Piersanti dell'INGV

il dr. XXXX dell'INFN

il dr. XXXX dell'IDASC.

Il Responsabile ed il Consiglio Tecnico-Scientifico restano in carica per tutta la durata dell'Accordo. Il Responsabile ed i Consiglieri possono essere confermati.

## ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha efficacia dal momento della firma, ed ha la durata di 5 anni. L'Accordo può essere prorogato con atto scritto tra le Parti.

## ART. 6 – SPESE

Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti. Come indicato nel precedente Art. 2, le spese saranno regolate nell'ambito di Atti Aggiuntivi.


## ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI

Sulla base di comuni accordi le Parti potranno condividere temporaneamente attrezzature e risorse.

Se necessario, il personale di ciascuna delle Parti potrà operare presso la sede di ciascuna delle altre Parti.

Saranno a carico delle singole Parti le coperture assicurative del proprio personale che, nell'ambito dell'Atto Aggiuntivo relativo, sarà chiamato a

ST  
ew



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

frequentare la sede di esecuzione dei lavori, nonché quelle richieste dalla legge per eventuali collaboratori esterni che prenderanno parte alle attività.

## ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE

Il personale di ciascuna Parte o altro da esso delegato, che si rechi presso la sede di un'altra Parte per partecipare alle attività oggetto del presente

Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso l'altra Parte.


Ciascuna Parte si assume la responsabilità per eventuali danni che dovessero essere provocati da proprio personale o da propri ospiti al personale, alle infrastrutture o alle attrezzature messe a disposizione dall'altra Parte. A tal fine, ciascuna Parte dichiarerà che, prima dell'avvio di qualunque attività riconducibile al presente Accordo, provvederà ad informare e rendere edotto il proprio personale, dipendente e non, dei rischi specifici legati alle prestazioni da eseguire e che, a tal riguardo, ha a disposizione tutti i mezzi e le conoscenze relativi alla prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro e che il proprio personale è coperto dalle assicurazioni di legge.

## ART. 9 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano ad osservare rigorosamente la massima riservatezza a proposito di fatti, informazioni, documenti, oggetti o altro di cui prendesse visione o venisse a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì a far sottoscrivere da chiunque verrà in contatto con dette informazioni un apposito accordo di riservatezza.

## Art. 10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI

ST  
epw



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

## ART. 11 - PUBBLICAZIONI DEI RISULTATI

Le Parti potranno fare di tutti o di parte dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione delle altre Parti che, in ogni caso, non potrà essere irragionevolmente negata.

Le Parti concordano inoltre di fare menzione in ogni sede - ed in particolare in occasione di pubblicazioni scientifiche - che le attività sono state svolte nell'ambito del presente Accordo.


Resta fermo che le Parti non CNR non potranno, in ogni caso, utilizzare i marchi del CNR-IDASC, del CNR, dell'INFN e dell'INGV per scopi pubblicitari. In caso di uso dovrà comunque sussistere una autorizzazione delle Parti nel rispetto delle condizioni generali fissate dalle medesime.

## ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente

ST

epi



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Accordo e al personale coinvolto in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003.

## ART. 13 – MODIFICHE DELL'ACCORDO

Qualunque modifica e/o integrazione al presente Accordo, nonché ai relativi allegati, dovrà risultare da atto scritto firmato dai rappresentanti delle Parti, a pena di nullità.

## ART. 14 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

Qualora i risultati delle attività di cui al presente Accordo fossero tali da sconsigliarne il proseguimento, le Parti potranno, di comune accordo, risolvere l'Accordo.

La risoluzione consensuale dovrà risultare da documento scritto e controfirmato da tutte le Parti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.


I risultati raggiunti fino al momento della risoluzione saranno considerati di proprietà di ciascuna delle Parti.

Inoltre, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti.

È espressamente convenuto che le Parti, in presenza di risoluzione, avranno l'obbligo della ricerca comune delle soluzioni meno gravose per gli interessi delle Parti stesse e per gli effetti già conseguiti dalle azioni comunque svolte.

## ART. 15 – ONERI FISCALI

Il presente atto viene redatto in quadruplica copia e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. Le



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

spese di bollo e le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. Tutti gli oneri fiscali comunque connessi al presente Accordo, nonché ai relativi allegati, se e in quanto dovuti, sono a carico di ciascuna delle Parti in egual misura.

## ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, esso sarà regolato dalle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.

## ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, parzialmente o totalmente, a pena di nullità.

## ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in materia di interpretazione, esecuzione e/o applicazione di quanto disciplinato nel presente Accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## ART. 19 - FIRMA ELETTRONICA

Il presente Accordo viene stipulato dalle parti in forma elettronica, mediante firma digitale disgiunta, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del Codice Civile si approvano specificatamente ed espressamente le norme contenute nei seguenti articoli del presente Accordo: art. 10; art. 11; art. 14; art. 18.



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per l'INGV, il XXXX

per l'INFN, il XXXX

per l>IDASC, il Direttore f.f., Maurizio Poscolieri

ST  
ep